APPROFONDIMENTO CIVILE

Autovelox, inefficaci le circolari ministeriali che equiparano omologazione ed approvazione (GDP Trebisacce n. 554/2025)

Data pubblicazione: 29/08/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Con la **sentenza n. 554/2025**, il Giudice di Pace di Trebisacce, dott. Liberale Cassetti, ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevata lungo la **SS 106**, nel territorio di Rocca Imperiale. A "beccare" l'automobilista – ***assistito dall'avv. Domenico Salvatore*** - era stato un autovelox di ultima generazione, il **Kria T-EXSPEED V2.0** (Project Automation, mod. K53800_SpEED).

Il punto? L'apparecchiatura non era **omologata**, ma soltanto **approvata** dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E questo, secondo la legge, fa tutta la differenza..

OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE

Qui sta il cuore della questione:

- **Approvazione**: è un sì formale del Ministero. In pratica, un riconoscimento che quel modello di apparecchiatura può essere commercializzato e utilizzato.
- **Omologazione**: è molto di più. Non si ferma alla carta. Prevede test tecnici, verifiche di precisione, controlli di efficacia. Può coinvolgere persino il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**. È una vera e propria "patente di affidabilità" rilasciata dopo prove concrete.

Se volessimo fare un paragone, l'approvazione è come avere il libretto dell'auto; l'omologazione è come superare la revisione: solo dopo i test si può dire che il mezzo è davvero sicuro e affidabile.

Il Codice della Strada (art. 142) parla chiaro: per sanzionare chi supera i limiti di velocità servono **solo apparecchiature debitamente omologate**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

INAPPLICABILI LE CIRCOLARI O DIRETTIVE MINISTERIALI CHE EQUIPARANO OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE

Il Giudice di Pace di Trebisacce richiama anche precedenti della Suprema Corte, per i quali "*le circolari ministeriali che tentano di equiparare approvazione e omologazione non contano. La legge (art. 142 C.d.S.) è superiore e non ammette scorciatoie***.".**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati